

bilità gravi in età evolutiva e le unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite.

Il recente accordo Stato-regioni del 4 aprile 2002 ha fornito ulteriori indicazioni sull'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico riabilitativo che realizzi, sia l'indispensabile continuità terapeutica sia la tempestiva presa in carico, da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria, dei pazienti traumatizzati con microlesioni e cerebrolesioni, individuando nelle unità spinali unipolari e nelle unità per la riabilitazione delle gravi cerebrolesioni le strutture deputate al trattamento di questa tipologia di pazienti definendone il modello organizzativo.

Il piano sanitario nazionale, attualmente all'esame del Parlamento, riconosce la priorità dei bisogni assistenziali di cui sono portatori i pazienti che necessitano di cure riabilitative e pone, tra gli obiettivi strategici, la creazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati disabili.

Inoltre, nella ristrutturazione della rete ospedaliera, si individua la necessità che gli ospedali generali, riconvertiti dove opportuno in centri distrettuali per la salute, si dotino di reparti di riabilitazione intensiva od estensiva da erogarsi in regime di ricovero in ciclo diurno, che attivino l'ospedalizzazione domiciliare e che garantiscano il necessario raccordo con gli altri servizi di assistenza: il distretto ed il medico di medicina generale.

Accanto a queste iniziative, il piano sanitario nazionale prevede il potenziamento di un numero limitato di centri di eccellenza di altissima specialità e complessità situati strategicamente su tutto il territorio nazionale. Questi centri si doteranno di servizi di telemedicina al fine di connettere con i vari specialisti il medico di medicina generale e gli altri attori del settore per ottimizzare la qualità dell'assistenza.

La legge 15 giugno 2002, n. 112, ha, inoltre, istituito la commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, in attuazione dell'accordo stipulato con le regioni

il 22 novembre 2001. La predetta commissione deve valutare i fattori scientifici, tecnologici ed economici in relazione alle risorse definite che motivano l'inserimento o l'esclusione di specifiche prestazioni dagli elenchi che costituiscono i livelli essenziali (nel caso specifico, il nomenclatore nazionale della protesi, come da decreto ministeriale n. 332 del 1999).

Infine, per quanto attiene alla semplificazione delle procedure di erogazione dei dispositivi in questione, si ricorda che, in tale materia, lo Stato dovrà limitarsi all'enunciazione dei principi generali, lasciando che le regioni, titolari della competenza concorrente nella tutela della salute in base alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, definiscano i dettagli per l'acquisto e la fornitura dei dispositivi. Sarà, comunque, ricercato un criterio operativo omogeneo proprio per agevolare l'accesso degli utenti a questo tipo di assistenza.

In ordine alla necessità di assicurare il pieno inserimento nella scuola degli allievi portatori di handicap, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica ha rappresentato che, in attuazione di un protocollo d'intesa del 27 settembre 2000, siglato tra il Ministero dell'istruzione, quello della salute e dell'allora Ministero della solidarietà sociale, nell'anno scolastico 2001-2002 è stata garantita l'attività didattica tutti gli allievi di ogni ordine e grado degenti in ospedale o seguiti in regime di *day hospital* e sono state attivate forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto, pur non prevedendo il ricovero, impedisca la frequenza della scuola per almeno 30 giorni.

Queste è uno degli interventi prioritari finanziati dal fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi per l'anno 2001-2002. Parallelamente a quanto appena detto, è stata arricchita l'offerta formativa per poter assicurare personale competente con particolare sensibilità didattica e relazionale.

Per l'anno scolastico in corso è stato assicurato un finanziamento di 774.686

euro, superiore a quello del precedente anno in considerazione del maggior numero sia dei docenti sia delle sezioni ospedaliere funzionanti.

A ciò vanno aggiunte la progressiva estensione delle tipologie dei servizi formativi offerti e le necessarie iniziative di aggiornamento per il personale. In tale quadro, si deve citare l'apertura di un portale telematico sorto dal progetto di ricerca « La scuola in ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica e nell'organizzazione », finalizzato alla divulgazione delle esperienze più significative attuate nel settore, nonché al collegamento telematico tra scuole ospedaliere e scuole di appartenenza degli allievi.

Nel corso del 2002, per le iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sensoriali, sono stati stanziati finanziamenti pari a 4.168.283 euro. Inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta che, il 17 luglio scorso, è stata emanata la circolare n. 81 per fornire indicazioni atte a favorire la realizzazione di reti di istituti, con la collaborazione degli enti locali e del servizio sanitario, per la complessiva qualificazione di un'offerta di concreta integrazione scolastica, superando il sistema di servizi differenziati e non coordinati.

Per ciò che attiene, poi, alla formazione di classi con allievi portatori di handicap è intervenuta la circolare n. 16 del 19 febbraio 2002 in ordine alla dotazione organica per l'anno scolastico ha 2002-2003; nel confermare quanto già disposto dal decreto ministeriale n. 141 del 1999, questa prevede che il numero degli studenti possa variare da un minimo di venti ad un massimo di venticinque. A ciò va aggiunto che i docenti di sostegno sono stati integrati. Pertanto, nell'intero territorio nazionale a fronte di 146 mila alunni in situazione di handicap, sono 74.560 i posti di sostegno istituiti. Concludendo, risulta un rapporto di poco inferiore a quello di un docente di sostegno per due alunni in situazione di handicap.

Sempre l'amministrazione dell'istruzione fa presente che, per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, è stato richiesto il parere dell'osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, mentre, per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici, nel ricordare che la competenza in materia è propria degli enti locali, sia per la fornitura sia per la realizzazione, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria, essa è ugualmente intervenuta, distribuendo agli enti locali appositi finanziamenti, sotto forma di mutui a totale ammortamento a carico dello Stato, per il tramite della Cassa depositi e prestiti.

Per ciò che attiene, infine, alla figura del collaboratore scolastico, il CCNL per il secondo biennio 2000-2001 del personale del comparto della scuola ha previsto, in particolare, che, tra le mansioni proprie di detto profilo, rientri, oltre che l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, anche la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Ad ogni modo, il problema del supporto all'integrazione dei suddetti alunni sarà inserito nella trattativa dall'ARAN in occasione del prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di addivenire ad una specifica regolamentazione.

In ordine, poi, alle maggiori opportunità offerte ai disabili per l'accesso allo sport, il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato che è stato erogato alla federazione italiana sport disabili, per l'anno 2001, un contributo straordinario di 500 milioni, ai sensi dell'articolo 145, comma 16, della legge n. 388 del 2000. Tale federazione è presente con le proprie strutture su tutto il territorio nazionale e partecipa alle più importanti competizioni mondiali ed europee programmate per l'anno per tutte le discipline sportive praticate. Le stesse avranno il loro culmine nei giochi di paraolimpionici estivi ed invernali. Il naturale bacino di raccordo della FISD è l'ambito scolastico e, a tale proposito, è stato stipulato, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, un protocollo d'intesa che ha previsto l'istituzione di una commissione operativa, la quale sta dando attuazione con profitto al «Progetto sport e scuola». Sotto tale profilo, la commissione sta perseguendo l'obiettivo di definire un accordo con l'Istituto universitario scienze motorie per inserire dei propri qualificati docenti all'interno dei programmi didattici, sempre con particolare riguardo all'attività sportiva e motoria degli alunni portatori di handicap.

Proseguendo nell'esposizione dell'operato del Governo, vorrei ricordare che, ai fini della verifica delle azioni governative compiute in tema di politiche in favore delle persone disabili, certamente la relazione, presentata dal ministro Maroni al Parlamento nell'aprile scorso in ordine allo stato di attuazione della legge n.104 del 1992, può rappresentare un importante strumento. Infatti, nella stessa sono riportati tutti i dati provenienti dalle amministrazioni centrali e locali in tema di disabilità.

In particolare, faccio presente che per l'attuazione dei programmi per il cosiddetto «dopo di noi» si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con le quali erano state previste risorse finanziarie pari a 100 miliardi di vecchie lire, finalizzate a realizzare programmi di intervento promossi da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro, per la cura e l'assistenza di persone con handicap grave che restino prive della presenza dei genitori.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470, è stato emanato il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di detti fondi. In base al citato regolamento è stato disposto il trasferimento delle relative risorse alle regioni, che dovranno emanare — alcune regioni lo hanno già fatto in questi giorni — appositi provvedimenti per la concessione dei contributi agli organismi senza fini di lucro che intendano

realizzare strutture territoriali di accoglienza per persone in situazione di handicap grave.

Il finanziamento complessivo è stato ripartito, tra tutte le regioni e le province autonome, per il 20 per cento in parti uguali e per l'80 per cento in parti proporzionali, alla popolazione residente. Le regioni, dal canto loro, con specifici provvedimenti attuativi stabiliscono, quindi, i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti, che possono essere concessi per l'acquisto, la ristrutturazione o la locazione di immobili, l'acquisto degli impianti, l'avvio e la prosecuzione per un anno delle attività assistenziali. Mi riferisco naturalmente al sostegno all'avvio per il primo anno di attività.

In relazione ad altre disposizioni sul «dopo di noi» si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della legge n. 284 del 1997 e della legge n. 162 del 1998, concernenti rispettivamente le problematiche dei ciechi pluriminorati e dell'handicap grave, ha provveduto a tutti gli adempimenti connessi ai lavori delle relative commissioni di valutazione e verifica dei progetti sperimentali in esse previsti. Tali commissioni, nel corso dell'anno 2002, si sono riunite per procedere alle istruttorie relative all'esame delle relazioni da parte delle regioni sullo stato di avvio dei progetti residui relativi alle annualità 1998, 1999 e 2000 al fine di esprimere il parere al competente ufficio per l'erogazione della seconda *tranche* dei contributi previsti per la loro realizzazione. Di rilievo per l'amministrazione appare inoltre l'attività di verifica degli interventi realizzati a livello territoriale in applicazione della suddetta legge al fine di conoscere l'efficacia e la ricaduta della stessa sull'intero territorio nazionale.

Devo anche far presente che è stato realizzato, in collaborazione con l'ISTAT, il sito Handicapincifre, in base ad una convenzione sottoscritta nel dicembre 2000, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 162 del 1998 per la promozione di indagini statistiche sulle disabilità. Il sito rappresenta pertanto un sistema informativo sul-

l'handicap, un portale accessibile a tutti. Raccoglie dati sulle persone disabili in Italia e su aspetti della disabilità tratti ed elaborati sulla base delle attuali fonti informative disponibili a livello nazionale.

Per quanto attiene al riordino degli emolumenti derivanti dal riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo, con legge n. 137 del 2000 è stata rinnovata la precedente delega al Governo disposta dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000. Pertanto, il Governo provvederà, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, entro centottanta giorni dalla promulgazione della citata legge n. 137, ad emanare uno o più decreti legislativi in materia ed in proposito ad avviare una riflessione per l'individuazione dei profili di specifica competenza.

Il Governo ritiene questa una delle problematiche di maggior rilievo in tema di politiche per l'handicap ed è consapevole del fatto che da tempo le famiglie, i cittadini disabili e le associazioni attendono che tale esercizio sia portato a termine. Le maggiori difficoltà sembrano riguardare la definizione di criteri e le procedure di accertamento dell'handicap e quindi la fissazione delle provvidenze economiche in corrispondenza dei diversi livelli di disabilità. Attualmente infatti le misure economiche sono concesse in base a diversi parametri: tipologia della disabilità, riconoscimento della percentuale di invalidità, reddito, eccetera.

Voglio inoltre riferire che, sui risultati conseguiti nell'attuazione della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ampiamente illustrato, nella relazione presentata al Parlamento il 28 giugno ultimo scorso, lo stato di attuazione della citata legge. Sinteticamente, comunque, colgo l'occasione per riferire che si rileva una corretta applicazione della nuova disciplina, in aderenza al moderno principio del collocamento mirato. Questo sembra confermato dalla crescita netta degli avviamenti effettuati attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni di inserimento, istituto privilegiato della legge di riforma, per la sua adattabilità alle situazioni più diversifi-

cate, in funzione della capacità globale del disabile e della specificità organizzativa del datore di lavoro. In particolare, nel sud Italia, si possono riscontrare isolate anomalie di funzionamento dovute, in massima parte, a difficoltà organizzativo-amministrative, ma ciò non pregiudica l'avvenuta acquisizione del sistema riformato delle assunzioni obbligatorie. Sono state emanate dall'amministrazione centrale diverse circolari atte a pianificare e chiarire tutte le problematiche emerse, sia nella fase di prima applicazione, sia successivamente. È stato inoltre periodicamente monitorato il grado di operatività dei servizi e del numero degli iscritti occupati ed avviati.

Mi si consenta, a conclusione di questa risposta — mi scuso per la lunghezza ma ho voluto rispondere a tutti i punti sollevati dall'onorevole Giacco — che sulla legge n. 68 non ci nascondiamo alcune problematiche che sono, comunque, riassunte nelle pagine da 155 a 159 della relazione inviata al Parlamento e che attualmente sono oggetto di confronto con le associazioni di disabili, con le organizzazioni sindacali e con quelle datoriali, perché stiamo verificando se la legge possa essere migliorata nella normazione secondaria, cioè se su alcuni aspetti basti un intervento regolamentare o se non debba essere ritoccato anche il *corpus* della legge medesima.

Per quanto riguarda poi il rapporto con le associazioni dei disabili, noi stiamo ricostituendo la commissione che cambierà nome ma non ragione sociale, siamo in attesa della designazione dei rappresentanti delle regioni e comunque il confronto, se non in misura istituzionale, di cui riconosciamo, invero, il ritardo, è comunque proseguito in questo anno in raccordo con le principali associazioni di disabili. Con loro abbiamo concordato di far coincidere la conferenza sulla disabilità con il 2003, cioè con l'anno europeo della disabilità che prevede due conferenze: una di apertura ed una di chiusura. La conferenza di apertura, di fatto, coin-

ciderà anche, perché più rivolta a temi nazionali, con la conferenza nazionale sull'handicap.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacco ha facoltà di replicare.

LUIGI GIACCO. Signor Presidente, sarebbe estremamente lungo rispondere a tutte le questioni; comunque ringrazio il sottosegretario per la risposta anche se non mi trova soddisfatto. Spesso nella sua risposta si parla di previsioni, di commissioni di studio, di lavoro eccetera mentre, praticamente, le persone disabili aspettano risposte concrete alla loro quotidianità.

Lei, onorevole sottosegretario, ha parlato della commissione di coordinamento che si è riunita: vorrei sapere con quali criteri e vorrei sapere con quali criteri saranno chiamate le associazioni; in pratica, dal luglio del 2001 è stata ricostituita nell'agosto del 2002.

Per quanto riguarda l'anno europeo della disabilità a me sembra, stando a quanto da lei detto, che si corra il rischio di creare soltanto un'immagine, una sorta di gara d'appalto, una serie di iniziative in modo tale che il Governo possa mostrare un fiore all'occhiello senza invece entrare nelle realtà specifiche e nelle necessità di queste persone.

Mi permetta di sottolineare alcuni aspetti. Lei ha parlato di una rete di servizi flessibili sul territorio per dare risposte; a questo proposito le chiedo, con riferimento anche alla legge finanziaria che stiamo discutendo in questi giorni, come pensa che gli enti locali, con i tagli e i trasferimenti che stanno subendo, possano attivare servizi veramente funzionali alle persone disabili. Queste sono le questioni concrete alle quali dobbiamo rispondere. Io mi auguro che durante la finanziaria si troveranno spazi per dare risposte in termini concreti. Per quanto riguarda la scuola, apprezzo l'impegno per dare una risposta ai bambini ospedalizzati, ma la questione che pongo riguarda però l'integrazione, a trecentosessanta gradi, dei disabili all'interno della scuola «norma-

le». Quando pertanto parlavo di accordi di programma, mi riferivo proprio alla necessità che vi sia, per facilitare tale integrazione, un rapporto stretto tra scuola, ASL ed enti locali perché ognuno metta a disposizione le proprie risorse per questo tipo di situazioni.

Gli alunni di una classe non possono superare il numero di venticinque qualora vi sia la presenza di un disabile: lei dice che questa prescrizione sarà osservata, ma sono in possesso di dati assai diversi che contrastano con quanto lei afferma. Alcuni progetti di sperimentazione, l'ultimo proprio questa mattina da parte del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Cremona, ed altri ancora, non sono stati portati avanti.

Altro aspetto riguarda l'assistenza per i collaboratori scolastici: all'articolo 22 si parla di una riduzione progressiva tra il 6 ed il 2 per cento. Mi auguro che ciò non riguardi le persone che svolgono questo tipo di assistenza.

Mi soffermo poi sull'emendamento attraverso il quale abbiamo dato 500 miliardi alla FISS: si tratta di un emendamento del quale ero firmatario, presentato durante l'esame della legge finanziaria del 2000. Si tratta perciò di finanziamenti concessi dai governi precedenti, mentre non vi è alcuna lira stanziata dal Governo Berlusconi.

L'ultima questione riguarda le pensioni; lo dico senza voler fare polemica, ma ogni volta che assisto ad un dibattito in cui è presente qualche ministro o sottosegretario, sento promettere dal Governo, sia alle associazioni storiche sia a quelle non storiche, che si farà carico, insieme al Parlamento, di dare una risposta alla questione dei trattamenti pensionistici degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti al fine di portarli ad un importo di un milione di vecchie lire (o 516,43 euro). Questo è un altro impegno che voi, nelle varie associazioni, nei vari convegni, andate a declamare mentre poi, nella realtà, non vi è alcuna risorsa per poter dare una risposta concreta a queste persone.

(Decisione del Governo di impugnare la legge regionale elettorale della Valle d'Aosta - n. 2-00491)

PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-00491 (vedi l'allegato A - *Interpellanze urgenti sezione 4*), di cui è cofirmataria.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la sua presenza: lo ritengo, come è giusto che sia, rappresentativo del Governo nella sua collegialità. Tuttavia, la settimana scorsa abbiamo accettato il rinvio dello svolgimento di questa interpellanza perché il ministro per le questioni regionali riteneva doveroso essere presente in aula a rispondere su una materia che lo riguarda direttamente. Ci spiace che non ci sia, anche se riconosciamo al sottosegretario le sue funzioni.

Onorevole sottosegretario, chiediamo, in materia elettorale regionale, per quali ragioni il Governo abbia ritenuto di dover impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta su un punto assai delicato e rilevante che ha trovato una sua copertura costituzionale. La questione è rappresentata dall'individuazione di strumenti nella legge elettorale affinché si possano conseguire, nella rappresentanza elettiva, condizioni di parità d'accesso tra uomini e donne nelle consultazioni, appunto, elettorali. Vi è la norma costituzionale che riguarda le regioni a statuto speciale; vi è, va ricordato, un dato — che non è soltanto politico ma anche istituzionale — riguardante il fatto che lei appartiene ad un Governo che ha promosso (devo dire con una qualche incongruità dal punto di vista della procedura, ma ne condivido l'obiettivo) un disegno di legge di riforma costituzionale dell'articolo 51, impegnandosi su questo anche in modo forte, tant'è che, grazie al Parlamento, siamo in dirittura d'arrivo.

Vorremmo allora conoscere le motivazioni che hanno indotto il Governo ad impugnare questa legge della Valle d'Ao-

sta. Chiediamo, in sostanza, una risposta stringente su come si ritiene sia questa copertura costituzionale prevista nell'articolo 2 della legge n. 2 del 31 gennaio 2001.

Attendiamo una risposta perché ci sorge un dubbio molto forte: che vi sia una discrasia tra l'impegno costituzionale proclamato e praticato in questa legislatura a proposito dell'articolo 51 della Costituzione, che ho citato incidentalmente per sottolineare il dato politico della questione, e il fatto che, al tempo stesso, si ritenga che in fondo gli strumenti individuati non corrispondono? Ma non corrispondono a che cosa? Questo è il quesito che le rivolgiamo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Montecchi per ciò che ha detto nei miei riguardi, ma tengo a sottolineare che il ministro La Loggia è ancora a Bruxelles dove si trova da due giorni, altrimenti sarebbe venuto.

Siamo di fronte ad una interpellanza in punta di diritto e come tale suscita posizioni dottrinarie differenti, ma pur sempre stimolanti nell'una o nell'altra tesi.

Per quanto riguarda il Governo darò una risposta che è la sintesi di un ragionamento giuridico con i due ministri interessati, ossia quello per gli affari regionali e quello per le pari opportunità.

La legge della Valle d'Aosta del 2 agosto 2002, all'articolo 2, modificando la precedente legge elettorale della Valle d'Aosta del 12 gennaio 1993, n. 3, prevede che la regione promuova l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Tale disposizione riproduce testualmente quanto contenuto nel comma secondo dell'articolo 15 dello statuto regionale per la Valle d'Aosta, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Peraltro, la legge regionale in questione aggiunge un'ulteriore disposizione del seguente tenore: «Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi» (articolo 2, comma 1, capoverso 2).

Inoltre, l'articolo 7 della medesima legge stabilisce che, in sede di verifica della regolarità delle liste elettorali presentate, vanno dichiarate non valide, tra l'altro, le liste che non corrispondono alle predette condizioni.

La legge regionale è stata ritenuta illegittima per contrasto agli articoli 3 e 51 della Costituzione che, nell'interpretazione data dalla sentenza n. 422 del 1995 dalla Corte costituzionale, «garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può essere mai assunta come requisito di eleggibilità e (...) di candidabilità».

Le motivazioni della Corte — chiamata a decidere della costituzionalità di leggi elettorali che prevedono l'obbligo di rappresentare entrambi i sessi nelle liste dei candidati in misura superiore ai due terzi — sono state ritenute applicabili anche alla disposizione dell'articolo 2, comma 2, della legge elettorale, in quanto si è ritenuto che nessuna differenza sostanziale possa farsi tra la previsione di una quota di riserva (dichiarata incostituzionale con la sentenza citata) e la previsione di una presenza minima (anche di un solo candidato) di uno dei due sessi, quale contenuta, appunto, nella legge elettorale della Valle d'Aosta.

In altri termini, si è ritenuto che, con riferimento al quadro costituzionale vigente, debbano ritenersi incostituzionali tutte quelle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso.

La legge regionale in questione, inoltre, è da ritenersi confliggente con i suddetti precetti costituzionali, in ragione della eventualità che, in mancanza della candidatura di almeno un rappresentante dell'altro sesso, la lista debba essere esclusa,

privando così del diritto all'elettorato passivo tutti i candidati presenti nella stessa.

D'altra parte, lo statuto speciale della Valle d'Aosta, analogamente al nuovo articolo 117, settimo comma, della Costituzione, si esprime in termini di promozione della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive, il che va inteso come norma programmatica, diretta a promuovere condizioni socio-economiche e culturali atte a consentire la realizzazione del diritto di accesso alle cariche elettive, non solo rimuovendo gli ostacoli eventualmente esistenti, ma anche prevedendo specifiche azioni positive idonee al raggiungimento di tale obiettivo.

In sostanza, tali norme costituiscono una mera specificazione degli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, allo scopo di rimuovere le situazioni impeditive dell'effettivo equilibrio tra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive.

La mera imposizione di un obbligo di inclusione nella lista non concorre ad assicurare in concreto dette condizioni ed introduce, per il combinato disposto degli articoli 2 e 7, un'inammissibile sanzione lesiva del fondamentale diritto costituzionale di elettorato passivo.

Sembra, pertanto, potersi escludere che le disposizioni racchiuse nell'articolo 15 dello statuto della Valle d'Aosta possano da sole fornire una copertura costituzionale tale da precludere impugnazioni degli articoli 2 e 7 della legge elettorale della Valle d'Aosta del 2 agosto 2002.

Naturalmente — e veniamo al punto — una volta modificato il quadro normativo attraverso l'imminente approvazione del nuovo testo dell'articolo 51 della Costituzione, che rinvia ad appositi provvedimenti, potrà ritenersi che le norme oggi impuginate o altre ad esse equivalenti siano conformi al dettato costituzionale, perché solo allora sarà presente la necessaria copertura, allo stato mancante.

Del resto, il Governo è ben consapevole della fondamentale importanza che riveste al riguardo la definitiva approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, modifica che, a conferma dell'at-

tenzione che dall'inizio di questa legislatura l'esecutivo ha posto — come dall'onorevole Montecchi rilevato — nell'individuazione dei mezzi per garantire l'effettivo equilibrio dei sessi nell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, ha costituito l'oggetto di uno dei primi provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri già nel mese di luglio del 2001.

Il Governo, pertanto, pur condividendo la proclamazione di principio contenuta nell'articolo 2 si è trovato nella necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale attraverso la previsione della sanzione, che viene a rendere cogente tale disposizione, con lesione di diritti parimenti riconosciuti a livello costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ELENA MONTECCHI. La ringrazio, onorevole sottosegretario, ma non sono soddisfatta della risposta e cercherò di motivare, seppur succintamente, le ragioni di tale insoddisfazione.

Faccio una premessa: il Consiglio dei ministri è un organo politico e, come tale, deve compiere valutazioni alla luce — certo, non vi è alcun dubbio — dei principi costituzionali, ma a partire, in questo caso, da un principio costituzionale già sancito: la legge costituzionale n. 2 del 2001, articolo 2.

Il ministro per le pari opportunità ha perso un'occasione in quella seduta del Consiglio dei ministri in cui si è deciso di impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta. Lei, sottosegretario, non mi ha risposto su un punto. Come si fa in una legge regionale a rispondere a quella parte dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, nella quale si dice: « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi » la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. La legge elettorale della Valle d'Aosta va letta tutta.

Il principe, in questa vicenda, è l'elettore: all'elettore non si impone un risul-

tato. Si legga bene la sentenza della Corte costituzionale del 1995. Il sistema, attraverso il voto preferenziale, garantisce all'elettore la piena libertà nel determinare la composizione del consiglio regionale. Quindi, la legge regionale della Valle d'Aosta stabilisce che vi è un sistema per rispondere al dettato costituzionale della legge n. 2 del 2001.

Lei ha premesso che vi sono posizioni dottrinarie differenti. Ebbene, voi avete scelto la conservazione, avete scelto cioè l'interpretazione dottrina che questo Parlamento, su iniziativa del Governo, sta modificando con l'articolo 51. Tuttavia, non si può far valere l'articolo 51 su un'altra legge costituzionale: questo è il punto. L'organo politico ha scelto.

Impugnerete dunque tutte le altre leggi regionali? E poi, impugnerete le leggi delle regioni a statuto ordinario, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione?

Ecco perché, onorevole sottosegretario, avrei preferito che fosse oggi presente il ministro per gli affari regionali, proprio per il modo con il quale il Governo si è rapportato ad una regione peraltro a statuto speciale, perché lei mi insegna, nella sua lunga esperienza politica, che prima di impugnare una legge si discute con un consiglio regionale.

Voi vi appellate ad un aspetto che può presentare qualche delicatezza: l'invalidazione delle liste. Ma non rispondete alla questione che ho posto, perché l'elettore è il principe. La norma costituzionale, e la legge regionale della Valle d'Aosta, come fa peraltro anche la sentenza della Corte del 1995, che demanda ai partiti di trovare una soluzione (ma si sono fatti passi avanti costituzionalmente e normativamente), indica quindi un mezzo preciso, che è quello appunto individuato, mantenendo la libertà dell'elettore. Neanche la sottoscritta sarebbe d'accordo sull'imposizione: avremmo una concezione strana della democrazia. Ma qui siamo di fronte a un accesso: condizioni di parità per l'accesso. Peraltro non si tratta di condizioni di parità (se volessimo fare riferimento al famoso 50 per cento e così

via), perché individuano quote minime. Infatti, conosco bene quella legge.

Allora, quando dico che si è persa un'occasione, l'ha persa in particolare il ministro delle pari opportunità, perché non dovrebbero sfuggire situazioni così rilevanti. Esse sono rilevanti sul piano della democrazia e anche sul piano delle relazioni fra Stato e regioni. Dico ciò in un contesto non certo felice per il Governo nel suo rapporto con le regioni, perché su materie delicate almeno quanto questa, che riguardano il modo con il quale si costruisce in un sistema federalista il rapporto fra Stato centrale e regioni, si è ad un punto nel quale un'idea in qualche modo centralista — mi consenta, lo dico non in modo propagandistico — è burocratica. Si impugnano leggi regionali senza valutare che si è in un nuovo sistema, tanto più nei confronti delle regioni a statuto speciale (ma questo vale per tutte ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione).

Ecco dunque dove sta il vostro grande autogol. È un grande autogol e lo è in tutti i sensi: sul piano dei rapporti politici, sul piano dei rapporti istituzionali e sul piano della scelta che avreste potuto fare, certamente sostenuta da attente valutazioni dottrinarie, e che non era certamente quella di impugnare burocraticamente una legge elettorale.

(Costruzione di una centrale termoelettrica nel comune di Filago (Bergamo) — n. 2-00503)

PRESIDENTE. L'onorevole Reduzzi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00503 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 5*).

GIULIANA REDUZZI. Grazie Presidente, grazie sottosegretario Ventucci. Solo qualche settimana fa in questa stessa sede affrontammo il problema dell'ipotizzata centrale di Stezzano in provincia di Bergamo, problema da me sollevato per dare voce alla protesta di migliaia di cittadini allarmati dalla proposta di insediamento

di una centrale termoelettrica di 400 megawatt da collocarsi in area agricola, all'interno di una zona di forte criticità ambientale.

La preoccupazione era aggravata dalla conoscenza di altri progetti di impianti termoelettrici da realizzarsi in territori vicini. Oggi richiamiamo l'attenzione del Governo proprio su uno di questi impianti di cui si è paventato l'insediamento. Nell'area bergamasca sta succedendo quello che si temeva: in assenza di linee guida di programmazione ministeriale e regionale, vengono depositate richieste di produzione energetica con strutture di potenza superiore a 300 megawatt in applicazione della cosiddetta legge Marzano che agevola tali impianti con procedure accelerate.

L'interpellanza riguarda la proposta di una centrale di 800 megawatt nel territorio di Filago. Contro tale progetto si sono pronunciati anche gli amministratori comunali della zona circostante e lo stesso parlamentare Stucchi della Lega nord Padania.

I motivi della protesta sono molto seri e fondati. La realtà territoriale di Filago è fortemente segnata da insediamenti produttivi e, soprattutto, da industrie chimiche, con notevole impatto ambientale. Sono presenti sul territorio nientemeno che 8 imprese soggette alla legge grandi rischi del 1998, la cosiddetta *Seveso-bis*.

La situazione è appesantita dalla presenza dell'autostrada A4, che ha il primato europeo per transito di veicoli e dalla futura arteria stradale pedemontana, in fase di progettazione. Inoltre, all'interno di un raggio di 5 chilometri dal punto della emissione della proposta centrale, sono oggi presenti o progettate altre fonti di inquinamento: centrali termoelettriche a Stezzano e a Dalmine, impianto di incenerimento rifiuti a Dalmine, a Trezzo sull'Adda e a Filago.

L'area interessata dagli insediamenti citati è definita dalla provincia di Bergamo e dalla regione Lombardia come area sensibile soggetta a risanamento.

La comunità dell'isola bergamasca, che ha un'unità territoriale complessiva di 21 comuni con oltre 100 mila abitanti, con-

sapevole delle gravi condizioni di insostenibilità ambientale del proprio territorio, urbanizzato per il 70 per cento e pesantemente compromesso per l'effetto cumulativo delle emissioni prodotte dalle industrie e dal colossale traffico quotidiano, ha deliberato di sostenere l'iniziativa del comune di Filago, finalizzata ad impedire che venga autorizzata la centrale in questione.

Infine, siamo a conoscenza che ancora non è stato definitivamente deliberato un piano energetico regionale della Lombardia; sono stati approvati gli indirizzi per la politica energetica della regione Lombardia — per lo più condivisibili — che tuttavia, per lo più, attendono di essere tradotti in proposte concrete.

Perciò chiediamo al Governo di sollecitare la regione Lombardia a completare l'iter deliberativo del piano energetico, sottoponendolo anche alla valutazione degli enti locali e, comunque, garantendo la priorità dello sviluppo sostenibile e della tutela della salute su qualsiasi altro criterio di scelta.

Chiediamo, inoltre, di intervenire con atti idonei a bloccare l'autorizzazione dell'impianto previsto a Filago, tenendo presente che, a dicembre, scadrà il termine di 180 giorni dalla presentazione della richiesta dei documenti relativi e, quindi, il ministro avrà via libera per procedere all'atto autorizzativo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame ritengo opportuno, anche nel rispetto dell'onorevole interpellante, invitare a far riferimento alla risposta resa dal Governo all'interpellanza n. 2-00472, di cui al resoconto della Camera del 4 ottobre 2002, la cui premessa è analoga per quanto concerne la situazione generale del comparto oggetto dell'interpellanza che, pertanto, evito di ripetere.

Per quanto riguarda specificamente la richiesta di autorizzazione presentata dalla società Intergy, per l'insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Filago (Bergamo), è stato avviato il procedimento amministrativo in base alla citata legge n. 55 e, lo scorso 11 luglio, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi.

Il progetto riguarda la realizzazione di una centrale a ciclo combinato, come descritto dall'interpellante. Nel corso della suddetta riunione, sono emerse alcune caratteristiche del progetto presentato, quale, ad esempio, la possibilità di utilizzare un sito già destinato per usi industriali — attualmente parzialmente impegnato dalla società Uvigal — che, in tal modo, verrebbe riqualificato.

Con riferimento a tale iniziativa gli enti locali, ossia i comuni interessati e la provincia di Bergamo, nel corso della conferenza hanno espresso una posizione non favorevole, in considerazione dell'elevato numero di attività industriali operanti sul territorio e della conseguente necessità che la regione effettui una programmazione in materia energetica e territoriale.

È stata, inoltre, condivisa dagli stessi enti locali una mozione approvata dalla provincia di Bergamo, nella quale si esprime parere negativo in ordine alle proposte di insediamento di impianti di produzione di energia elettrica sul territorio provinciale, in assenza di un piano regolatore energetico.

È bene sottolineare che tale posizione esprime una pregiudiziale di carattere generale ed è preliminare alla valutazione tecnica del progetto, appena iniziata. Il progetto dell'impianto è, infatti, attualmente sottoposto alla valutazione di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, con il concerto del Ministero per i beni e le attività culturali; in tale sede saranno tenuti in considerazione gli interessi di tutela dell'ambiente e della salute e sarà valutato l'impatto dell'intervento proposto sul territorio, tenendo conto anche delle altre realtà in-

dustriali, quali Stezzano e Dalmine, e degli impianti di incenerimento rifiuti già presenti.

In merito alle obiezioni di carattere generale sollevate in ordine alla realizzazione dell'iniziativa, basate sul fatto che la regione Lombardia, che non ha ancora definito il proprio piano energetico regionale, registra un deficit di produzione di energia elettrica dell'ordine del 38 per cento rispetto alla domanda interna, mentre le centrali proposte sul territorio regionale produrrebbero un quantitativo di energia elettrica notevolmente superiore a tale deficit, si osserva che la mancanza di un piano energetico regionale non appare ostativa alla valutazione tecnica dell'impianto, essendo il piano energetico uno strumento di programmazione che, peraltro, poco si armonizza con la liberalizzazione delle attività di produzione dell'energia elettrica, sancita dal decreto legislativo n. 79 del 1999, regolante il mercato interno dell'energia elettrica.

Il recente accordo tra Stato, regioni ed enti locali fornisce comunque sufficienti criteri per una corretta valutazione delle proposte presentate sotto un profilo anche di coerenza con le esigenze del territorio. Peraltro, ferma restando la possibilità che la regione Lombardia si doti di uno strumento di indirizzo e programmazione di carattere generale, non si ritiene di dover rapportare ogni iniziativa esclusivamente al fabbisogno locale o regionale, in quanto ciò sarebbe frutto di una visione impropria del sistema energetico che, in quanto sistema rete, possiede una dimensione sicuramente sovregionale, se non addirittura europea, nonché a casa di sicure differenze di sistema, dovendo per paradosso tendere ad una autosufficienza non di paese ma di microarea.

In ogni caso la richiesta di sospensione degli iter di autorizzazione non è compatibile con l'attuazione di una legge appositamente approvata per fronteggiare una situazione di criticità strutturale che i dati ufficiali sul settore elettrico dimostrano ampiamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Reduzzi ha facoltà di replicare.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la risposta articolata fornita, che, rimandando a quanto era già stato detto in occasione della centrale di Stezzano, garantisce che saranno rispettate tutte le procedure previste dalla cosiddetta legge Marzano. E questo ci va bene.

Abbiamo anche colto nella risposta un'attenzione particolare ai pareri già espressi sia dalla provincia sia dalla regione stessa sia dai comuni interessati; quindi, mi auguro che vengano davvero realizzati atti coerenti con la sensibilità manifestata nei confronti dei problemi ambientali.

Non dimenticando che siamo di fronte a progetti che possono essere catalogati tra le opere di pubblica utilità e, in quanto tali, godere di procedure accelerate ed essere soggetti all'unica autorizzazione del Ministero delle attività produttive, confidiamo, comunque, in una scelta oculata e attendiamo con fiducia atti concreti di diniego all'installazione della centrale di Filago e anche a tutti gli insediamenti simili in aree bergamasche, caratterizzate da forte concentrazione di strutture che producono emissioni climalteranti.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 21 ottobre 2002, alle 15,30:

1. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

DUCA ed altri; SANZA ed altri: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (807-1130-A).

— *Relatore:* Susini.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (3185-A).

— *Relatore:* Antonio Leone.

La seduta termina alle 16,35.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO RICCARDO CONTI SUL DI-
SEGNO DI LEGGE N. 3061

RICCARDO CONTI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, l'esame e l'approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2002 interviene in una fase estremamente delicata del processo di unificazione europea.

Tra gli aspetti più importanti del dibattito in corso sul futuro dell'Europa vi è certamente l'esigenza molto sentita di rendere più democratico l'ordinamento comunitario.

Promuovere trasparenza ed efficienza nell'azione comunitaria è una delle priorità per evitare spinte che tendono a far regredire il processo di integrazione: tale azione deve essere svolta con una riflessione sul quadro istituzionale rendendo più efficace il ruolo dei Parlamenti nazionali.

È infatti necessario assicurare un'ampia e democratica partecipazione dei popoli europei alle scelte politiche e normative non essendo più possibile allo stato in cui siamo che scelte importanti vengano percepite come estranee dai cittadini europei.

Affrontare tali temi richiede però che si accetti il fatto che ancora oggi persista l'elemento caratterizzante la storia dell'integrazione europea ovvero la coesistenza tra livelli decisionali di tipo sovranazionale e meccanismi di cooperazione intergover-

nativa. Non è possibile pensare che vi possano essere nel breve periodo soluzioni tali da superare questa situazione mentre appare più proficuo lavorare anche a livello nazionale confrontandosi con questa realtà.

La legge comunitaria che andiamo ad approvare interviene tra l'altro in un momento delicato di attuazione della recente riforma costituzionale dove non si può non tener conto allo stato degli atti del riordino della disciplina sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il ruolo che oggi si è dato ma che in futuro, nell'ambito di un'auspicabile riformulazione legislativa, si potrà dare alla partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle altre autonomie locali sia nella fase di formazione delle norme comunitarie che in quella di attuazione. In questo scenario si prospetta un'importante occasione per creare le condizioni per l'esercizio dei diversi livelli nazionali di competenza ma anche, e soprattutto, per assicurare che vi siano le condizioni per una maggiore partecipazione di tutti i livelli di governo e, ove possibile, della comunità sociale alle scelte europee. L'approvazione della legge comunitaria per il 2002, che ci accingiamo quindi a varare, conferma l'impegno del nostro paese di dar seguito agli obblighi assunti in sede europea nei tempi richiesti.

Come è già stato peraltro evidenziato dal relatore, sottolineo l'importanza e la necessità di ulteriori aggiustamenti e miglioramenti della legge comunitaria annuale soprattutto in relazione al mutato contesto istituzionale e normativo sia comunitario che interno.

È in questa prospettiva che tende a collocarsi lo schema di disegno di legge n. 3123, presentato dal ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione, con il quale si vogliono riformare le procedure di attuazione esistenti in funzione della devoluzione di competenze dallo Stato alle regioni e al sistema delle autonomie locali. Questo provvedimento che apporta iniziali modifiche e integrazioni alla legge La Pergola consente di rendere ancor più efficace e forte la

partecipazione del nostro paese alla fase ascendente della formazione delle norme comunitarie e più funzionale e tempestiva quella della trasposizione delle stesse nell'ordinamento nazionale. Per far fronte a queste esigenze tale testo consente che, accanto al tradizionale strumento della legge comunitaria annuale, vengano introdotti nuovi sistemi di adeguamento agli obblighi comunitari, confermando da un lato il recepimento in via regolamentare e prevedendo dall'altro un sistema di attuazione tempestivo alla normativa comunitaria, anche in termini antecedenti all'approvazione della legge comunitaria stessa.

Colleghi, non posso peraltro non sottolineare che, nel suo complesso, il disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 che stiamo per votare, già approvato in prima lettura dal Senato, consente di raggiungere un traguardo quasi storico vale a dire il rispetto dei termini annuali di manovra che permettono al nostro paese di giungere alla definitiva approvazione della stessa entro fine anno. È un traguardo di non poca rilevanza che ci permette ancor più di ridurre lo scarto nel recepimento del diritto comunitario avvicinandoci ulteriormente all'obiettivo previsto dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Nello stesso tempo non posso peraltro non ripetere la necessità di un esame temporalmente non differenziato della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che, per sua stessa natura e finalità, come ben evidenziato dal relatore, non può che essere esaminata preventivamente alla stessa approvazione della legge comunitaria annuale.

Infine, mi sia consentito di ricordare come la legge comunitaria al nostro esame sia caratterizzata, rispetto agli anni precedenti, dall'aumento di direttive da at-

tuarsi in via amministrativa ma soprattutto da disposizioni volte a dare diretta esecuzione a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Desidero sottolineare, davvero in conclusione, che l'approvazione della legge comunitaria si colloca in un momento di non ancora risolte problematiche rispetto alla costruzione delle nuove istituzioni europee e dell'Europa politica in particolare, e questo ci imporrà una riflessione che va al di là della valutazione del mero provvedimento.

Dichiaro perciò il convinto voto favorevole dei deputati del gruppo UDC-(CCD-CDU) sul disegno di legge comunitaria annuale per il 2002 e confermo l'apprezzamento per il lavoro sinora svolto dal Governo, ringraziando — nella mia funzione di capogruppo UDC-(CCD-CDU) della Commissione — il presidente, i relatori e tutti i componenti della Commissione stessa, al di là di pur comprensibili differenziazioni di valutazioni politiche, per il lavoro svolto con entusiasmo e con spirito di collaborazione.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 16 ottobre 2002, a pagina 56, prima colonna, trentasettesima riga, le parole: « a decorrere dalla seduta odierna. » si intendono sostituite dalle parole: « a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19,10.